Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1226.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

igiene ambientale e del territorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1227.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

archeologia delle province romane.

Art. 2.

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

sociologia della famiglia e dell'educazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1984, n. **148.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 58 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo generale del corso di laurea in fisica sono inseriti i seguenti insegnamenti:

biofisica;

ottica quantistica.

Art. 62 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è inserito l'insegnamento di « geodinamica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1984, n. **149.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1625, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato con i decreti sopraindicati, è modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

cardiochirurgia pediatrica;

otorinolaringoiatria pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 200

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 ottobre 1983.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano » e dedicati alle « Ville d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1983, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie ordinaria « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere quattro francobolli appartenenti alla serie, dedicati alle « Ville d'Italia »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1607 del 27 settembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli da L. 250, 300, 400 e 500, appartenenti alla serie ordinaria avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano », dedicati alle « Ville d'Italia ».

Detti francobolli sono stampati in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; foglio: cinquanta esemplari; policromia ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset.

Le vignette racchiudono, entro un sottile filo di cornice, una veduta della villa e del parco circostante. Per il 1983 le ville prescelte sono:

per il valore da L. 250, in cornice color bruno, Villa Fidelia, Spello;

per il valore da L. 300, in cornice color viola, Villa Imperiale, Pesaro;

per il valore da L. 400, in cornice color rosso, Convento Michetti, Francavilla al Mare;

per il valore da L. 500, in cornice color azzurro, Villa di Riccia.

Nel corpo delle vignette sono riportate la denominazione delle ville e le località in cui si trovano, la leggenda « ITALIA » ed i rispettivi valori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 14 *Poste, foglio n.* 202

(2619)

DECRETO 22 novembre 1983.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche di tre francobolli celebrativi della « XXV Giornata del francobollo ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli celebrativi della « XXV Giornata del francobollo »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1610 dell'8 novembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi tre francobolli celebrativi della « XXV Giornata del francobollo » nei valori da L. 200, L. 300 e L. 400.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: per i valori da L. 200 e 400: mm 40 × 30; per il valore da L. 300: mm 30 × 40; formato stampa: per i valori da L. 200 e 400: mm 36 × 26; per il valore da L. 300: mm 26 × 36; dentellatura: per i valori da L. 200 e 400: 14 × 13 1/4; per il valore da L. 300: 13 1/4 × 14; tiratura: sette milioni di esemplari per ciascun valore; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette si ispirano al tema « Le Poste e telecomunicazioni per il miglioramento delle conoscenze e come indice di progresso e di evoluzione sociale » proposto agli allievi delle scuole medie inferiori. Sui tre francobolli sono riportati l'emblema dell'Anno internazionale delle comunicazioni, le scritte « XXV GIORNATA DEL FRANCOBOLLO » e « ITALIA » nonchè i rispettivi valori « 200 », « 300 » e « 400 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 14 *Poste, foglio n.* 204

(2618)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1256/84 della commissione, del 7 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1257/84 della commissione, del 7 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1258/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1259/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che sospende temporaneamente il rilascio dei documenti d'importazione per alcuni prodotti tessili originari della Turchia.

Decisione n. 1260/84/CECA della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i tassi corretti di riduzione per il secondo trimestre 1984 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche.

Regolamento (CEE) n. 1261/84 della commissione, del 7 maggio 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 898/84 che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 122 *dell'8 maggio* 1984.

(117/C)

Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.

Pubblicato nel n. L 126 *del* 12 *maggio* 1984.

(118/C)

Regolamento (CEE) n. 1263/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1264/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1265/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1266/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 937/84 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero non destinato al consumo umano verso i Paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a) e VII c), la Repubblica democratica tedesca e la penisola Iberica.

Regolamento (CEE) n. 1267/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 780/84, (CEE) n. 781/84 e (CEE) n. 782/84 relativi all'apertura di varie gare per l'esportazione di frumento tenero non destinato al consumo umano, detenuto da organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1268/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1269/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da pasto del tipo A III.

Regolamento (CEE) n. 1270/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di mele originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1271/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1272/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1273/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1274/84 della commissione, dell'8 maggio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1275/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, relativo all'abrogazione del dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifasi normalizzati, di potenza superiore a 0,75 kW ed inferiore o pari a 75 kW, originari dell'Unione Sovietica e che chiude la procedura antidumping nei confronti delle importazioni suddette.

Regolamento (CEE) n. 1276/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che proroga il regolamento (CEE) n. 2692/83 recante deroga all'applicazione di alcune disposizioni relative all'adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, pubblicato nella « G.U. » n. L 90 del 1° aprile 1984).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 827/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2643/80, pubblicato nella « G.U. » n. L 90 del 1° aprile 1984).

Pubblicati nel n. L 123 *del 9 maggio* 1984.

(119/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia, firmato a Bogotà il 30 marzo 1971.

Essendosi espletate le procedure richieste dagli ordinamenti interni dei due Stati per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia, firmato a Bogotà il 30 marzo 1971, questo è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 8, il giorno 3 febbraio 1984.

Si trascrive qui di seguito il testo dell'accordo.

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

Desiderosi di sviluppare la cooperazione tecnica e scientifica fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le parti contraenti si impegnano ad incoraggiare e facilitare la realizzazione di programmi di cooperazione tecnica e scientifica, conformi agli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Repubblica di Colombia.

Articolo 2

Nel quadro della cooperazione tecnica e scientifica prevista dall'articolo 1, il Governo della Repubblica italiana si impegna a facilitare, su richiesta del Governo della Repubblica di Colombia:

(1) la concessione di borse di studio e di specializzazione professionale secondo modalità che saranno stabilite di comune accordo;

(2) l'invio di esperti, insegnanti e tecnici italiani;

(3) l'invio di giovani italiani in servizio volontario civile;

(4) l'elaborazione di studi e progetti con la finalità di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di Colombia.

Articolo 3

Il trattamento degli esperti, insegnanti e tecnici italiani inviati in Colombia in base a quanto precisato dall'articolo 2 sarà parzialmente o totalmente a carico del Governo della Repubblica italiana.

Il Governo della Repubblica di Colombia prenderà le disposizioni necessarie al fine di assicurare l'adempimento dei seguenti impegni:

(1) assegnazione, ove necessario, di terreni, edifici ed accessori per i diversi progetti da realizzare in Colombia;

(2) pagamento delle spese di realizzazione, gestione e manutenzione originate da tali servizi;

(3) assegnazione di personale specializzato e personale ausiliario locale così come, ove del caso, di interpreti e traduttori per i diversi progetti;

(4) pagamento delle spese effettive dei viaggi di servizio degli esperti, insegnanti e tecnici italiani, effettuati nel territorio colombiano, o pagamento ai predetti di diarie adeguate oltre al costo dei passaggi e del trasporto dei bagagli;

(5) adozione delle disposizioni necessarie affinché gli esperti, insegnanti e tecnici italiani possano venire sostituiti, trascorso il periodo di tempo necessario per l'addestramento, da cittadini colombiani adeguatamente preparati. A tal fine verranno messi opportunamente a disposizione ed in numero sufficiente, cittadini colombiani destinati a sostituire gli esperti, insegnanti e tecnici italiani. Da parte italiana sarà curata la formazione di tali cittadini colombiani e sarà garantito, una volta terminata tale formazione, che questi elementi siano destinati ai rispettivi incarichi.

Articolo 4

Il Governo della Repubblica di Colombia, nell'ambito del programma di cooperazione tecnica:

(1) concederà in ogni momento ed in esenzione di diritti, agli esperti, insegnanti e tecnici italiani, alle loro famiglie ed alle persone a loro carico, l'autorizzazione ad entrare nel Paese e ad uscirne, nonché i permessi per l'esercizio della loro attività e per la residenza nel Paese della missione;

(2) esenterà gli esperti, insegnanti e tecnici italiani dal pagamento di imposte e altri oneri per quanto riguarda le remunerazioni ricevute da parte italiana;

(3) esenterà da imposte, comprese le tasse portuali, gli oggetti assegnati dal Governo della Repubblica italiana per i diversi progetti;

(4) esenterà gli esperti, insegnanti e tecnici italiani da qualsiasi diritto di importazione od esportazione e dagli altri oneri fiscali sui mobili e le masserizie personali di ogni famiglia, introdotti dagli stessi. Verranno considerati altresì effetti personali di ogni famiglia un autoveicolo, un frigorifero, un congelatore domestico, un apparecchio radio, un giradischi, un registratore a nastro, un televisore, così come piccoli apparecchi elettrici. Ogni persona potrà altresì importare un apparecchio per aria condizionata ed un apparecchio fotografico. Gli autoveicoli potranno essere venduti dagli esperti al termine della missione in Colombia, dietro pagamento del dazio dal quale sono stati esentati, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 3135 del 1956;

(5) permetterà agli esperti, insegnanti e tecnici italiani l'importazione, in esenzione da dazio, di medicinali, viveri, bevande ed altri generi di consumo giornaliero, limitatamente alle necessità personali di ognuno;

(6) rilascerà agli esperti, insegnanti e tecnici italiani un documento di identità dal quale risulterà che verrà loro prestata ogni assistenza da parte delle autorità competenti ai fini della realizzazione della missione che è stata loro affidata.

Articolo 5

Per quanto riguarda tutto ciò che non è stato specificatamente previsto dal presente accordo, il Governo della Repubblica di Colombia riconoscerà agli esperti, insegnanti e tecnici italiani, inviati in Colombia in applicazione dell'accordo, le stesse prerogative ed immunità fissate per i tecnici e gli esperti delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, contenute nell'allegato all'accordo sui privilegi e le immunità delle istituzioni, adottato in New York il 21 novembre 1947.

Articolo 6

Le disposizioni contenute nel presente accordo verranno parimenti applicate agli esperti, insegnanti e tecnici italiani che si trovino già a prestare servizio su incarico del Governo della Repubblica italiana nel quadro della cooperazione tecnica alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7

Qualora i due Governi lo ritenessero necessario, potrà essere riunita una Commissione mista, composta da rappresentanti dei due Governi, alla quale potrà essere deferita, di comune intesa, qualsiasi materia inerente all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 8

Il Governo italiano trasmetterà al Governo colombiano lo strumento di ratifica ed il Governo colombiano comunicherà al Governo italiano che sono state adempiute le disposizioni di legge previste dall'ordinamento colombiano affinché l'accordo entri in vigore.

Il presente accordo entrerà in vigore al quindicesimo giorno successivo alla data dell'ultima di tali notificazioni.

L'accordo rimarrà in vigore per la durata di due anni e sarà tacitamente rinnovato per nuovi periodi di due anni, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi all'altra Parte per iscritto, con sei mesi di preavviso, la sua determinazione

di porvi termine. In tal caso le due Parti si intenderanno sul completamento delle iniziative avviate in virtù del presente accordo.

Fatto a Bogotà il 30 marzo 1971, in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Filo DELLA TORRE

Per il Governo della Repubblica di Colombia
Alfredo VAZQUEZ CARRIZOSA

(2525)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Guidara Giuseppe e Filippo, in Fondachello Valdina (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 marzo 1983 al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Alta Italia, in Genova, sede amministrativa e commerciale in Milano, stabilimento in Gattinara (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Mabinza, con sede in Milano e stabilimento in Inzago (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 24 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Cardi, con sede e stabilimento in Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983, al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idromacchine, con sede in Spinea (Venezia) e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satres, con sede in Milano e stabilimenti in Ornago (Milano) e Cortenova (Como), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C.T. industria per la confezione, con sede in Castiglione Fibocchi (Arezzo) e stabilimento in Sansepolcro (Arezzo), è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino e stabilimento fonderia ghisa in Crescentino (Vercelli), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimca di Pizzo Calabro (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., in Filottrano (Ancona), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala, industria piccoli elettrodomestici e casalinghi, in Susegana (Treviso), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decor Jolly, in Casalserugo (Padova), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Sterzi, con sede in Milano e stabilimenti in Crevacuore (Vercelli) e Varese, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Tirrenia cavi sud di Pinto M. e C., in Poggiomarino (Napoli), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, in Pollena di Trocchia (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura e Candeggio F.lli Visconti di Modrone, in S. Vittore Olona (Milano), e prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.M. - Costruzione carpenterie metalliche di S. De Simone, in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 3 giugno 1984. Si aplpicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Leggero Giovanni e C., industria metalmeccanica, in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A. - Industria spray alimentare, con sede in Napoli e stabilimento in Arco Felice (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture tessili cavesi, in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sile corpi scaldanti, in Conegliano Veneto (Treviso), sede amministrativa e stabilimento in Fossalta di Piave (Venezia), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalrame, in Pianodardine (Avellino), è prolungata al 31 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brollo sud, in Salerno, è prolungata al 3 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alma nuova, in Casavatore (Napoli), è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala, industria lucchetti, in Pollena di Trocchia (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Marino, in Napoli, è prolungata al 3 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cotelli presse, in Ponte San Marco (Brescia), è prolungata al 20 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale nella previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. e C. Riccardi, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria, è prolungata al 20 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gela, in Acerra (Napoli), è prolungata al 20 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dipiudì Europa, in Napoli-Barra, è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finac, in Caivano (Napoli), è prolungata al 20 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mustang confezioni S.p.a., con sede in Ariccia e stabilimento in Cecchina, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Porto Marghera (Venezia) ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rossi International, in Visano (Brescia), è prolungata al 20 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili, in Vercelli, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoquattro, in Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Met. - Costruzioni metalliche, in Napoli, è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.E. - Azienda conciaria meridionale, in Casoria (Napoli), è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica, in Napoli, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.A.I.T. - Società applicazioni isolanti termofrigoriferi, in Napoli, è prolungata al 26 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.A. - Moduli continui meccanografici, in Qualiano (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Archimede, in Susegana (Treviso), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cu.Ma sud, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria, è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Senini, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petit Pierre, con sede in Brescia ed unità produttive in Brescia e Segrate (Milano), è prolungata al 12 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima aertermica di Milano, stabilimento di Calenzano (Firenze), è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cipa, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giampiero Crespi, industrie riunite foderami, con sede e stabilimento in Busto Garolfo (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceruti, con sede e stabilimento in Bollate (Milano), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex, in Napoli, è prolungata al 10 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tradizione artistica Bassano, in Torreglia (Padova), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ramina, con sede in Napoli e stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.E. - Officine meccaniche eurotor, in Napoli, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, in Napoli, è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo sud, in Fuorini (Salerno), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edera, in Cologno Bresciano (Brescia), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnaval, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 10 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abla fashion for men, con sede e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 17 giugno 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosa Rosa legno sud, con stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balma, sede in Torino e stabilimenti in Cascine Vica e La Cassa (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Every - Mode, in Zandobbio (Brescia), è prolungata al 27 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italpac, con sede in Milano e stabilimento in Biandrate (Novara), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paccagnini, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Ruggeri, in Montichiari (Brescia), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Worldskin, in San Vitaliano (Napoli), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica imballaggi, in San Giuliano Milanese, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile di Nole, con sede in Milano e stabilimento in Nole Canavese (Torino), è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.P.S., con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata all'11 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merli fonderia, con sede in Milano e stabilimento in Codevilla (Pavia), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincomet, in Modugno (Bari), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomer - Pezzamificio ovattificio meridionale, in Anzio (Roma), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industria biellese di Caucino Aldo e C., in Torino, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Di Russo e C. in Acerra (Napoli), è prolungata al 28 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Figli di Giacoletto Giuseppe di Giacoletto F.lli, in Forno Canavese (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubi Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Brescia, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Davis International, in Conegliano (Treviso), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, con sede in Cagliari e stabilimento in Massa, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.A.R., con sede in Roccamonfina (Caserta) e stabilimento in Vairano (Caserta), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cattini e Figlio, in Casarile (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura di Borgone, in Burgone di Susa (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oreste Luciani, in Parma, è prolungata al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corsport, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino) è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. I.M.E., in Momo (Novara), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica della Laga, con sede in Torino e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Bruno Rizzi, in Rovereto (Trento), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornara industrie, in Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Real in Leumann (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrochimica del Piave, in Castellazzo (Belluno), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, con sede in Milano e stabilimenti in Vicenza, Dueville, Merano Vicentino, Schio, Piovene Rocchette, Torre (Vicenza), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2496)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984, il sig. Antonio Sciarrone, coadiutore principale, è stato nominato componente la commissione elettorale circoscrizionale ubicata presso la ragioneria provinciale dello Stato di Reggio Calabria, in sostituzione del direttore di seconda classe rag. Antonio Cannizzaro.

(2643)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 14 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1700 —	1700 —	1700,30	1700 —	1700 —	1700 —	1700 —	1700 —	1700 —	1700 —
Marco germanico .	615,930	615,930	616,50	615,930	615,55	615,93	615,800	615,930	615,930	615,95
Franco francese . . .	200,320	200,320	200,15	200,320	200,30	200,32	200,430	200,320	200,320	200,32
Fiorino olandese	547,350	547,350	547,45	547,350	546,86	547,35	547,500	547,350	547,350	547,35
Franco belga .	30,252	30,252	30,29	30,252	30,25	30,25	30,236	30,252	30,252	30,25
Lira sterlina .	2354,300	2354,300	2353,50	2354,300	2355,75	2354,30	2354,600	2354,300	2354,300	2354,30
Lira irlandese	1891 —	1891 —	1891 —	1891 —	1890,71	1891 —	1892,500	1891 —	1891 —	—
Corona danese .	168,310	168,310	168,25	168,310	168,10	168,31	168,300	168,310	168,310	168,30
E.C.U. .	1380,900	1380,900	1381 —	1380,900	1379,47	1380,90	1380,800	1380,900	1380,900	1380,90
Dollaro canadese . . .	1314,300	1314,300	1315 —	1314,300	1315,75	1314,30	1314 —	1314,300	1314,300	1314,30
Yen giapponese . .	7,362	7,362	7,38	7,362	7,355	7,360	7,368	7,362	7,362	7,37
Franco svizzero	745,810	745,810	745,90	745,810	746 —	745,81	746 —	745,810	745,810	745,80
Scellino austriaco . . .	87,735	87,735	87,55	87,735	87,60	87,73	87,643	87,735	87,735	87,73
Corona norvegese	216,300	216,300	216 —	216,300	216,22	216,30	216,130	216,300	216,300	216,30
Corona svedese	209,650	209,650	209 —	209,650	209,66	209,75	209,590	209,650	209,650	209,65
FIM	291,880	291,880	291,20	291,880	291,22	291,88	291,500	291,880	291,880	—
Escudo portoghese .	12,130	12,130	12,13	12,130	12,16	12,13	12 —	12,130	12,130	12,13
Peseta spagnola	11,028	11,028	11,03	11,028	10,99	11,02	11,030	11,028	11,028	11,03

Media dei titoli del 14 maggio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	50,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	97,900
» 6 % » » 1970-85 .	95,800
» 6 % » » 1971-86 .	91,600
» 6 % » » 1972-87 .	86,750
» 9 % » » 1975-90 .	89,250
» 9 % » » 1976-91 .	86,100
» 10 % » » 1977-92 .	86,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	88,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,300
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	103,500
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,200
» » » TR 2,50% 1983/93	107,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,150
» » » » 1-10-1982/84 .	100,300
» » » » 1-11-1982/84 .	100,400
» » » » 1-12-1982/84 .	100,450
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,325

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 .	100,375
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,075
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,475
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,875
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,525
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,650
» » » » 1-10-1982/86 .	100,600
» » » » 1-11-1982/86 .	100,650
» » » » 1-12-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 7-1983/86 .	99.400
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,400
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,450
» » » » 1-10-1983/86 .	99,450
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,450
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,325
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,600
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,450
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,175
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,100
» » » » 1-10-1983/88 .	100,250
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,700
» » » 18 % 1- 1-1985 . .	101,425
» » » 17 % 1- 5-1985 . . .	101,475
» » » 17 % 1- 7-1985 . . .	101,425
» » » 17 % 1-10-1985 . .	101,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1700 —
Marco germanico . .	615,865
Franco francese	200,375
Fiorino olandese . .	547,425
Franco belga . .	30,244
Lira sterlina	2354,450
Lira irlandese .	1891,750
Corona danese	168,305
E.C.U. . .	1380,850
Dollaro canadese . .	1314,150
Yen giapponese . . .	7,365
Franco svizzero	745,905
Scellino austriaco	87,689
Corona norvegese	216,215
Corona svedese	209,620
FIM	291,690
Escudo portoghese . . .	12,065
Peseta spagnola	11,029

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 15 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1698 —	1693 —	1697,75	1698 —	1698 —	1698 —	1698 —	1698 —	1698 —	1698 —
Marco germanico	616,100	616,100	616,40	616,100	615,82	616,10	616 —	616,100	616,100	616,10
Franco francese	200,610	200,610	200,40	200,610	200,35	200,61	200,620	200,610	200,610	200,60
Fiorino olandese	547,580	547,580	547,45	547,580	546,80	547,58	547,550	547,580	547,580	547,58
Franco belga	30,260	30,260	30,26	30,260	30,20	30,26	30,259	30,260	30,260	30,26
Lira sterlina	2353, 00	2353,300	2356 —	2353,300	2350,95	2353,30	2354 —	2353,300	2353,300	2353,30
Lira irlandese	1892,400	1892,400	1893 —	1892,400	1890,75	1892,40	1892,500	1892,400	1892,400	—
Corona danese	168,430	168,430	168,50	168,430	168,25	168,43	168,440	168,430	168,430	168,42
E.C.U.	1379,800	1379,800	1381 —	1379,800	1380,85	1379,80	1380,500	1379,800	1379,800	1379,80
Dollaro canadese	1311,950	1311,950	131 —	1311,950	1310,40	1311,95	1311,900	1311,950	1311,950	1311,95
Yen giapponese	7,341	7,341	7,36	7,341	7,344	7,34	7,340	7,341	7,341	7,34
Franco svizzero	744,850	744,850	746 —	744,850	745 —	744,85	744,700	744,850	744,850	744,85
Scellino austriaco	87,652	87,652	87,65	87,652	87,50	87,65	87,646	87,652	87,652	87,66
Corona norvegese	216,360	216,360	216,35	216,360	216,07	216,36	216,400	216,360	216,360	216,35
Corona svedese	209,360	209,360	209,35	209,360	209,07	209,36	209,400	209,360	209,360	209,35
FIM	291,250	291,250	291,60	291,250	291,05	291,25	291,300	291,250	291,250	—
Escudo portoghese	12,210	12,210	12,15	12,210	12,16	12,21	12,150	12,210	12,210	12,20
Peseta spagnola	11,022	11,022	11,03	11,022	11 —	11,02	11,030	11,022	11,022	11,02

Media dei titoli del 15 maggio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	50 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	86,750
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,100
» 10 % » » 1977-92	86,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	88,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	103,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,150
» » » TR 2,5% 1983/93	107,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	100,050
» » » » 1- 8-1982/84	100,150
» » » » 1- 9-1982/84	100,150
» » » » 1-10-1982/84	100,250
» » » » 1-11-1982/84	100,400
» » » » 1-12-1982/84	100,450
» » » » 1- 1-1983/85	100,150
» » » » 1- 2-1983/85	100,100
» » » » 1- 3-1983/85	100,100
» » » » 1- 4-1983/85	100,125
» » » » 1- 5-1983/85	100,400

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,400
» » » » 1- 1-1982/86	100,950
» » » » 1- 3-1982/86	101,50
» » » » 1- 5-1982/86	101,550
» » » » 1- 6-1982/86	100,950
» » » » 1- 7-1982/86	100,725
» » » » 1- 8-1982/86	100,550
» » » » 1- 9-1982/86	100,625
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-11-1982/86	100,675
» » » » 1-12-1982/86	100,700
» » » » 1- 7-1983/86	99,375
» » » » 1- 8-1983/86	99,400
» » » » 1- 9-1983/86	99,400
» » » » 1-10-1983/86	99,375
» » » » 1- 1-1983/87	100,400
» » » » 1- 2-1983/87	100,425
» » » » 1- 3-1983/87	100,550
» » » » 1- 4-1983/87	100,375
» » » » 1- 5-1983/87	100,600
» » » » 1- 6-1983/87	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,150
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
» » » » 1-10-1983/88	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,650
» » » 18 % 1- 1-1985	101,400
» » » 17 % 1- 5-1985	101,425
» » » 17 % 1- 7-1985	101,425
» » » 17 % 1-10-1985	101,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1698 —
Marco germanico	616,050
Franco francese	200,615
Fiorino olandese	547,565
Franco belga	30,259
Lira sterlina	2353,650
Lira irlandese	1892,450
Corona danese	168,435
E.C.U.	1380,150
Dollaro canadese	1311,925
Yen giapponese	7,340
Franco svizzero	744,775
Scellino austriaco	87,649
Corona norvegese	216,380
Corona svedese	209,380
FIM	291,275
Escudo portoghese	12,180
Peseta spagnola	11,026

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 16 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1687,500	1687,500	1687,75	1687,500	1687,50	1687,50	1688 —	1687,500	1687,500	1687,50
Marco germanico	616,600	616,600	617,10	616,600	616,55	616,70	616,600	616,600	616,600	616,60
Franco francese	200,810	200,810	201,10	200,810	201 —	200,80	200,780	200,810	200,810	200,80
Fiorino olandese	548,240	548,240	548,20	548,240	548,25	548,24	548,250	548,240	548,240	548,25
Franco belga	30,314	30,314	30,30	30,314	30,31	30,31	30,302	30,314	30,314	30,31
Lira sterlina	2354,500	2354,500	2357 —	2354,500	2355,05	2354,50	2354,400	2354,500	2354,500	2354,50
Lira irlandese	1896,750	1896,750	1893 —	1896,750	1896,20	1896,75	1897 —	1896,750	1896,750	—
Corona danese	168,740	168,740	168,75	168,740	168,50	168,74	168,730	168,740	168,740	168,65
E.C.U.	1381,750	1381,750	1381 —	1381,750	1380,15	1381,75	1382,500	1381,750	1381,750	1381,75
Dollaro canadese	1306,600	1306,600	1305 —	1306,600	1306 —	1306,70	1306,800	1306,600	1306,600	1306,60
Yen giapponese	7,296	7,296	7,30	7,296	7,29	7,29	7,297	7,296	7,296	7,29
Franco svizzero	746,600	746,600	746,75	746,600	746 —	746,60	746,550	746,600	746,600	746,60
Scellino austriaco	87,792	87,792	87,75	87,792	87,74	87,71	87,760	87,792	87,792	87,71
Corona norvegese	216,660	216,660	216,34	216,660	216,45	216,76	216,700	216,660	216,660	216,65
Corona svedese	209,780	209,780	210 —	209,780	209,80	209,78	209,810	207,780	209,780	209,78
FIM	291,700	291,700	291,40	291,700	291,30	291,70	291,700	291,700	291,700	—
Escudo portoghese	12,060	12,060	12,10	12,060	12,09	12,06	12,100	12,060	12,060	12,06
Peseta spagnola	11,034	11,034	11,05	11,034	11,02	11,03	11,040	11,034	11,034	11,03

Media dei titoli del 16 maggio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	50 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	86,750
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,100
» 10 % » » 1977-92	86,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	88,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	103,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,150
» » » TR 2,5% 1983/93	107,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	100 —
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	100,175
» » » » 1-10-1982/84	100,400
» » » » 1-11-1982/84	100,300
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1- 1-1983/85	100,125
» » » » 1- 2-1983/85	100,100
» » » » 1- 3-1983/85	100,075
» » » » 1- 4-1983/85	100,100
» » » » 1- 5-1983/85	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,350
» » » » 1- 1-1982/86	101 —
» » » » 1- 3-1982/86	101,350
» » » » 1- 5-1982/86	101,500
» » » » 1- 6-1982/86	101,050
» » » » 1- 7-1982/86	101,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,300
» » » » 1- 9-1982/86	100,450
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-11-1982/86	100,600
» » » » 1-12-1982/86	100,525
» » » » 1- 7-1983/86	99,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,400
» » » » 1- 9-1983/86	99,450
» » » » 1-10-1983/86	99,375
» » » » 1- 1-1983/87	100,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,400
» » » » 1- 4-1983/87	100,350
» » » » 1- 5-1983/87	100,600
» » » » 1- 6-1983/87	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	100,125
» » » » 1- 8-1983/88	100,175
» » » » 1-10-1983/88	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,775
» » » 18 % 1- 1-1985	101,250
» » » 17 % 1- 5-1985	101,500
» » » 17 % 1- 7-1985	101,400
» » » 17 % 1-10-1985	101,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1687,750
Marco germanico	616,600
Franco francese	200,795
Fiorino olandese	548,245
Franco belga	30,308
Lira sterlina	2354,450
Lira irlandese	1896,875
Corona danese	168,735
E.C.U.	1382,120
Dollaro canadese	1306,700
Yen giapponese	7,296
Franco svizzero	746,575
Scellino austriaco	87,736
Corona norvegese	216,680
Corona svedese	209,795
FIM	291,700
Escudo portoghese	12,080
Peseta spagnola	11,037

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 17 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1696,700	1696,700	1697,05	1696,700	1696,70	1696,70	1697 —	1696,700	1696,700	1696,70
Marco germanico	616,600	616,600	616,30	616,600	616,55	616,70	616,660	616,600	616,600	616,60
Franco francese	200,650	200,650	200,50	200,650	201 —	200,65	200,710	200,650	200,650	200,65
Fiorino olandese	548,460	548,460	548,60	548,460	548,25	548,46	548,350	548,460	548,460	548,45
Franco belga	30,328	30,328	30,35	30,328	30,31	30,32	30,318	30,328	30,328	30,32
Lira sterlina	2368,500	2368,500	2371 —	2368,500	2366,95	2368,50	2370 —	2368,500	2368,500	2368,50
Lira irlandese	1894,100	1894,100	1895 —	1894,100	1896,20	1894,10	1895 —	1894,100	1894,100	—
Corona danese	168,550	168,550	168,60	168,550	168,50	168,55	168,600	168,550	168,550	168,55
E.C.U.	1382,700	1382,700	1384 —	1382,700	1382,12	1382,60	1382,900	1382,700	1382,700	1382,70
Dollaro canadese	1311,750	1311,750	1313 —	1311,750	1311,51	1311,75	1312,500	1311,750	1311,750	1311,75
Yen giapponese	7,304	7,304	7,31	7,304	7,29	7,30	7,305	7,304	7,304	7,30
Franco svizzero	746,670	746,670	746,75	746,670	746 —	746,67	746,750	746,670	746,670	746,67
Scellino austriaco	87,770	87,770	87,70	87,770	87,74	87,77	87,765	87,770	87,770	87,77
Corona norvegese	217,180	217,180	217,25	217,180	216,45	217,18	217,500	217,180	217,180	217,11
Corona svedese	210,210	210,210	210,20	210,210	209,80	210,21	210,180	210,210	210,210	210,20
FIM	292,100	292,100	292 —	292,100	291,30	292,10	292,200	292,100	292,100	—
Escudo portoghese	12,100	12,100	12,10	12,100	12,09	12,10	12,100	12,100	12,100	12,10
Peseta spagnola	11,047	11,047	11,05	11,047	11,02	11,01	11,050	11,047	11,047	11,04

Media dei titoli del 17 maggio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	50 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,400
» 6 % » » 1970-85	95,800
» 6 % » » 1971-86	91,550
» 6 % » » 1972-87	86,600
» 9 % » » 1975-90	89,250
» 9 % » » 1976-91	86,100
» 10 % » » 1977-92	87,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	89,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	103,500
» » » 1-8-1982/84 19 %	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	107,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,950
» » » » 1- 8-1982/84	100,075
» » » » 1- 9-1982/84	100,175
» » » » 1-10-1982/84	100,250
» » » » 1-11-1982/84	100,275
» » » » 1-12-1982/84	100,400
» » » » 1- 1-1983/85	100,150
» » » » 1- 2-1983/85	100,125
» » » » 1- 3-1983/85	100 —
» » » » 1- 4-1983/85	100,050
» » » » 1- 5-1983/85	100,375
» » » » 1- 6-1983/85	100,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86	100,375
» » » » 1- 3-1982/86	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	101,200
» » » » 1- 6-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1982/86	100,750
» » » » 1- 8-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-11-1982/86	100,600
» » » » 1-12-1982/86	100,475
» » » » 1- 7-1983/86	99,350
» » » » 1- 8-1983/86	99,300
» » » » 1- 9-1983/86	99,500
» » » » 1-10-1983/86	99,500
» » » » 1- 1-1983/87	100,400
» » » » 1- 2-1983/87	100,350
» » » » 1- 3-1983/87	100,500
» » » » 1- 4-1983/87	100,300
» » » » 1- 5-1983/87	100,600
» » » » 1- 6-1983/87	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	100,125
» » » » 1- 8-1983/88	100,150
» » » » 1-10-1983/88	100,150
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,725
» » » 18 % 1- 1-1985	101,350
» » » 17 % 1- 5-1985	101,450
» » » 17 % 1- 7-1985	101,475
» » » 17 % 1-10-1985	101,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,725
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,950
» » » » 1983/90 11,5 %	100,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1696,850
Marco germanico	616,630
Franco francese	200,680
Fiorino olandese	548,405
Franco belga	30,323
Lira sterlina	2369,250
Lira irlandese	1894,550
Corona danese	168,575
E.C.U.	1382,800
Dollaro canadese	1312,125
Yen giapponese	7,304
Franco svizzero	746,710
Scellino austriaco	87,767
Corona norvegese	217,340
Corona svedese	210,195
FIM	292,150
Escudo portoghese	12,100
Peseta spagnola	11,048

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 242 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 16 aprile 1984, n. 6996/R

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
1	Magis farmaceutici S.r.l., codice fiscale numero 00312600174, via Cacciamali, 33-36-38, Brescia	*Dixilina*	22155
2	American Cyanamid Company, USA, rappresentata in Italia dalla Cyanamid Italia S.p.a., codice fiscale n. 00130300874, XV strada, zona industriale, Catania	*Bassovac*	12652
3	Sis-Ter S.p.a., codice fiscale n. 00112720198, Palazzo Pignano (Cremona) già della Ditta Farmacosmici S.r.l., codice fiscale numero 00399780584	*Ionicot*, in tutte le sue preparazioni	17049-17049/A
4	Spemsa S.p.a., codice fiscale n. 00432460483, via Dante da Castiglione, 7, Firenze	*Argicillina tavolette*	10875
		Cepevit	7007/A
		Iporedol	14474
		Monichol	12716
5	Ind. Chim. Biologica I.C.B. Genova S.p.a., codice fiscale n. 02248740108, sede e domicilio fiscale in Genova, via G. Tanini, 37/E	*Fosferral*	11057
6	Buffalo Novocol Intl Sales Corp. N.Y. - U.S.A., rappresentata in Italia dalla Novodontofarma S.r.l. I.S.O.L.A., codice fiscale 00316070101, sede e domicilio fiscale in Genova, corso Andrea Podestà, 10	*Novol*, in tutte le sue confezioni	597
7	Laboratorio farmaceutico C.T., codice fiscale n. 00071020085, sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via D. Alighieri, 71	*Citiciclina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	21538-21538/A
		Folor	19956
		Tachiciclina, in tutte le sue preparazioni e confezioni	21944-21944/1-21944/A
8	Pietro Isnardi e C. S.p.a., codice fiscale numero 00080480080, sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69-R	*Isnacort*, in tutte le sue preparazioni	15783-15783/A
9	Italchimici S.p.a., codice fiscale n. 00077390599, sede e domicilio fiscale in Latina, viale XXI Aprile, 53	*Vasospastik*, in tutte le sue preparazioni	18399-18399/A
10	Pharkos S.r.l., codice fiscale n. 00139560593, sede e domicilio fiscale in Cisterna (Latina), via Appia km 50,700	*Mill*	20700
11	Bayer AG di Laverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla Bayer Italia S.p.a., codice fiscale n. 05849130157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126	*Bilevon u.v.*	22904
12	S.p.a. Italiana Laboratori Bouty, codice fiscale n. 00844760157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Vanvitelli, 6	*Nuclinid*	10147

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
13	Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., codice fiscale n. 00730890159, sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via Enrico Fermi, 50	*Fenilfar*	11585
14	I.S.F. S.p.a., codice fiscale n. 00776670150, sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, 1	*Bialoxin,* in tutte le sue preparazioni	18480-18480/A
		Furilin, in tutte le sue preparazioni	16735/A - 16735/A-1 - 16735/B
		Garuvit	21516
		Golangin, in tutte le sue confezioni e preparazioni	22830-22830/1
		Justgap	17654
		Leolax	13238
		Misterin	18856
		Panallergin, in tutte le preparazioni e confezioni	21987-21987/A
		Relypen, in tutte le sue preparazioni	22188-22188/A-22188/B
		Rossodyn B complesso, in tutte le sue preparazioni e confezioni	20273-20273/A-20273/B 20273/C
		Rossodyn folicum, in tutte le sue preparazioni	20274-20274/A-20274/B
		Sintoridyn, in tutte le sue preparazioni e confezioni	23055-23055/1-23055/2
		Vaspaverin, in tutte le sue confezioni e preparazioni	21367-21367/A
15	Giovanni Ogna e Figli S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, via Farini, 63, codice fiscale n. 00881820153, già della ditta I.N.S.E.A. con sede in Genova-Nervi, via Oberdan, 76/A	*Colecistonina*	1479
16	Parke Davis S.p.a., codice fiscale 00781140157, sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8	*Aquasol A con Panthoderm*	14872
		Biomidrin, in tutte le sue preparazioni	9443-9443/A-9443/B
		Depronal	16213/B
		Desenovis, in tutte le sue confezioni	14252
		Enoltestovis, in tutte le sue confezioni	17260-17260/1
		Linimento Sloan	10367
		Metil bisexovis	8344/A
		Prontolax, in tutte le sue preparazioni e confezioni	15210-15210/A
		Rami	3052
		Sterisil, in tutte le sue preparazioni	14155-14155/B
		Tripsivis pomata con Eparina, in tutte le sue confezioni	14367/B
		Veganin, in tutte le sue preparazioni	8923-8923/A-8923/A-1 8923/C
		Vita nugolio	11689

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
1	R B S-Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a., codice fiscale n. 00795210152, sede e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 6	*Cantril*, in tutte le sue preparazioni	15922-15922/A
		Dactil	12259
		Vanilone, in tutte le sue preparazioni . . .	7561-7561/A-2
18	Roussel Maestretti S.p.a., codice fiscale numero 00738420157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18	*Poli-Rufol*	16548
		Tetrazotyl	15301
19	Farmaceutici Damor S.p.a., codice fiscale numero 00272420639, sede e domicilio fiscale in Napoli, via S. Maria a Cubito, 27	*Venosio*, in tutte le sue preparazioni	14761-14761/1
20	Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, codice fiscale n. 00206200289, sede e domicilio fiscale in via G. Orus, 2, Padova	*Idrovaccino u.v. PD liofilizzato uso orale*, in tutte le sue confezioni	14603
		Siero Anticoli u.v., in tutte le sue confezioni	12037
		Siero Anticoli anallergico u.v., in tutte le sue confezioni	15251
		Siero antistreptococcico u.v., in tutte le sue confezioni	14324
		Stilo-Vaiolo PD u.v., in tutte le sue confezioni	21957
		Tubercolina u.v., in tutte le sue preparazioni e confezioni	19274-19274/A
		Vaccino embrionale antisetticemico u.v., in tutte le sue confezioni	19275
		Vaccino polivalente contro le infezioni dei suini u.v., in tutte le sue preparazioni	15077-15077/1
		Vaccino vivo liofil. c/ diftero vaiolo aviare u.v., in tutte le sue confezioni	19554
21	Chiesi farmaceutici S.p.a., codice fiscale numero 00164430340, sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 30	*Tetradox*, in tutte le sue confezioni	22445
22	Farmigea S.p.a., codice fiscale n. 00109820506, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2	*Aureum*, in tutte le sue preparazioni . . .	10353-10353/A
23	Istituto Gentili S.p.a., codice fiscale numero 00109910505, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112.	*Binova*	17803
		Binova ritardo, in tutte le sue preparazioni e confezioni	17803/A
		Emandione, in tutte le sue preparazioni . .	8182-8182/1-8182/A
		Neuroplegil	13892/C
		Pabenol complex, in tutte le sue confezioni .	18921
		Secretolo	11162
		Sorbigen B 12, in tutte le sue preparazioni .	14734-14734/1-14734/A
		Trombocitina C K, in tutte le sue preparazioni	13793/A-13793/A-1
24	Lab. Guidotti S.p.a., codice fiscale 00678100504, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40	*Rilaquil*	17035/A-1

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
25	Farmaceutici Coli S.r.l., codice fiscale numero 00396790586, sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Carini, 23	*Antiulcera Master*	13873
		Metilenbiotic, in tutte le sue confezioni	21857
		Muner B 12, in tutte le sue preparazioni	19586-19586/1
26	Lab. farmacobiologico Crosara S.p.a., codice fiscale n. 01103160584, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15	*Idrofluin*, in tutte le sue preparazioni	16649-16649/1
27	Effepi S.r.l., Roma, via Tiburtina km 14,900 ora della ditta Sidus, Ist. biochimico nazionale S.p.a., sede in Velletri (Roma), Colle Calcagno, palazzina, 1	*Effeciclina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	17926-17926/A-17926/A-1
28	Fisons S.p.a., codice fiscale n. 03416870156, sede e domicilio fiscale in Roma, via Castello della Magliana, 38 (già della ditta Intersint italiana S.r.l., codice fiscale numero 00438310583, con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500	*Valuren*, in tutte le sue preparazioni	21514-21514/A
29	Farmaceutici Locatelli S.r.l., sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Carini, 23, codice fiscale n. 01541850580	*Biapavit* 1000	15946/1
30	Labor. farmac. Dr. Medici S.r.l., sede e domicilio fiscale in Roma, via F.lli Ruspoli, 14, codice fiscale n. 03271630588, già della ditta Orma - Ist. terapeutico romano S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 44, codice fiscale n. 00407550581	*Neocortin depositum*	848/A
31	Stab. chim. farm. Mendelejeff S.r.l., codice fiscale 00405660580, Roma, via Crescenzio, 9	*Drenocolina*	13026
		Renesan	16333
		Rubrepan 500	15445
32	Sidus Ist. biochimico nazionale S.p.a., sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale n. 00454010588	*Rutipress*, in tutte le sue preparazioni	7059-7059/1
		Tiofenitol, in tutte le sue preparazioni	15420-15420/A
		Transenil	15055

(2383)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura francese.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2620)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

Cei elettromeccanica S.p.a., con sede amministrativa e stabilimento di Milano;

Lanerossi S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Vicenza, Dueville, Merano Vicentino, Schio, Piovene Rocchette e Torre (Vicenza).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge n. 675/77 e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 464/72, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villa Lagarina (Trento).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77 e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 464/72, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cavi elettrici operanti nel comune di Frosinone.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77 e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 464/72, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore impianti elettrici operanti nel comune di Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore abbigliamento operanti nel comune di Putignano (Bari).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77 e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 464/72, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calce idrata operanti nel comune di Ferentino (Frosinone).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77 e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 464/72, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore vetro cavo operanti nel comune di Gaeta.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza della ristrutturazione aziendale della società Solaria S.p.a., già Nuove industrie ceramiche Cedit, in Tommaso Natale (Palermo).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza della condizione di riconversione aziendale dell'impresa Siderland S.p.a. di Mezzolombardo (Trento).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 675/77, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

Cogal S.p.a. di Leffe (Bergamo);

Isaria Merlet S.p.a. di Merano (Bolzano).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 69 a 81 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), sospesi dal lavoro dal 1° dicembre 1977, 1° marzo 1978 e 1° giugno 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77 e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2 nonché dagli articoli 16 e 17 della legge n. 155/81, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

Isopren S.r.l. di Cusano Milanino (Milano);

Sai-Valstar S.p.a. di Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

Bensussan Dario S.p.a. di Milano;

O.PRE S.n.c. dell'Ing. Mario Carlomagno, con sede e stabilimento in Cercola (Napoli);

S.I.M.E.G. S.p.a. - Società industriale meccanica elettrogalvanica, con sede e stabilimento in Airola (Benevento);

Trafilerie G. Passerini & C. S.p.a., con sede in Dolzano (Como) e stabilimenti in Dolzano (Como) e Garbagnate Milanese (Milano);

Vetreria Etrusca S.r.l. di Montelupo Fiorentino (Firenze).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, la sussistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Anderson Manifactoring S.r.l. di Cesa (Caserta), giugno 1983-giugno 1984;

Arancio Ferdinando S.n.c. di Grugliasco (Torino), maggio 1983-maggio 1984;

Ariston S.n.c. di Casoria (Napoli), aprile 1983-aprile 1984;

Carrauto S.r.l. di Torino, gennaio 1983-gennaio 1984;

Cattaneo Martinetta S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Rovellasca (Como) e Carnago (Varese), agosto 1983-agosto 1984;

Confezioni Learco di Vicchio di Mugello (Firenze), settembre 1981-settembre 1982;

Costruzioni ferroviarie di Colleferro S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), luglio 1983-luglio 1984;

Cotonificio Siciliano S.p.a. di Palermo, giugno 1983-giugno 1984;

Linea L. S.r.l. di Collecchio (Parma), ottobre 1982-ottobre 1983;

Motori Minarelli S.p.a. di Calderara di Reno (Bologna), ottobre 1983-ottobre 1984;

Mulier S.r.l. di Torino, giugno 1980-giugno 1981;

Oscam S.p.a. di Solaro (Milano), giugno 1983-giugno 1984;

Ossigas S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento di Riva Trigoso (Genova), luglio 1983-luglio 1984;

Salvatore Paliotto & C. S.p.a., con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli), ottobre 1983-ottobre 1984;

Patalec Cem S.p.a., con sede in Torino, uffici amministrativi di S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Torino e Cerrina Monferrato (Alessandria), agosto 1983-agosto 1984;

Pentole Moneta S.p.a., con sede legale in Casalnuovo (Napoli), sede amministrativa e stabilimento di Arpaia (Benevento), agosto 1983-agosto 1984;

Mario Pinto S.p.a. di Torino, settembre 1983-settembre 1984;

Tecnomasio Italiano Brown Boveri S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Vittuone (Milano), luglio 1983-luglio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Atel S.p.a. di S. Giorgio a Cremano (Napoli);

Arco Falc S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimenti di Cernusco sul Naviglio e Cavenago Brianza (Milano);

Flexa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Gallarate (Varese);

Intesa S.p.a., con stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale dei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli) per il completamento dei lavori relativi all'ultimazione del primo lotto della manutenzione e sistemazione del bosco di Capodimonte (Napoli), progetto itinerari turistici e di opere idrauliche connesse alla realizzazione del progetto « disinquinamento del golfo di Napoli », in località Regi Lagni, a decorrere dal 5 settembre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggioa 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per il completamento dei lavori relativi al porto, sospesi dal lavoro dal 1° settembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per l'edilizia popolare e alla costruzione della nuova casa circondariale in località Fuorni (Salerno), sospesi dal lavoro dal 16 novembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 57 a 69 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi, sospesi dal lavoro dal 30 ottobre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per ulteriori nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Napoli per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal lavoro dal 18 novembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 1983, n. 60, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 57 a 69 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), sospesi dal lavoro dal 1° aprile 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Agritalia S.p.a. di Rovigo, maggio 1983-maggio 1984;

Alluver S.p.a. di Verrès (Aosta), agosto 1983-agosto 1984;

Calzaturificio Delia S.p.a. di Calenzano (Firenze), agosto 1981-febbraio 1982;

Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.a., con sede e stabilimento in Parabiago (Milano), aprile 1983-aprile 1984;

Cirio S.p.a., con sede legale in Napoli, sede operativa di S. Giovanni a Teduccio (Napoli), stabilimenti, filiali ed unità di S. Giovanni a Teduccio, Napoli, Vigliena, Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca, Gardignano Scorzé (Verona), Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno e Venezia, aprile 1983-aprile 1984;

Due G. sud S.p.a. di Napoli, luglio 1983-luglio 1984;

Fivre S.p.a, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, agosto 1983-agosto 1984;

Gildmeister italiana S.p.a., con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), febbraio 1983-giugno 1983;

Industria componenti per l'architettura - Feal S.p.a., con sede legale in Pomezia (Roma), stabilimento di Milano e uffici di Roma, febbraio 1983-febbraio 1984;

Istituto farmochimico Nativelle S.p.a. di Firenze, novembre 1982-novembre 1983;

Laterizi nuoresi S.p.a., con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Siniscola (Nuoro), maggio 1983-maggio 1984;

Lind S.p.a., con sede legale in Borgo Ticino (Novara) e stabilimento di Novara, fino al 22 marzo 1982;

Metalmeccanica del Tirso S.p.a., già Cherea S.p.a., con sede in Nuoro e stabilimento di Bolotana (Nuoro), dicembre 1982-dicembre 1983;

Mimo S.p.a. di Limena (Padova), gennaio 1983-gennaio 1984;

Nuova cartiera di Ormea S.p.a., con sede e stabilimento di Ormea (Cuneo), ottobre 1982-ottobre 1983;

Nuova Rapik S.p.a. di Tassignano (Lucca), fino al 1° marzo 1983;

Probest S.p.a., ora OCN Sistemi S.p.a., con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino), giugno 1983-giugno 1984;

Prodotti Orco S.p.a., con sede in Varese e stabilimento di Moncalieri (Torino), febbraio 1983-febbraio 1984;

Redaelli Tecna S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Napoli, febbraio 1983-febbraio 1984;

Scic S.p.a. di Parma, maggio 1983-maggio 1984;

Sicom S.p.a. di Riva del Garda (Trento), gennaio 1983-gennaio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Alfacavi S.p.a., con stabilimento in Airola (Benevento), marzo 1983-marzo 1984;

Cardinalini S.p.a. di Montecastrilli (Terni), fino al 31 dicembre 1982;

Cartiera di Tolentino S.a.s. di Tolentino (Macerata), ottobre 1982-ottobre 1983;

Cavinor S.p.a. di Alatri (Frosinone), agosto 1983-agosto 1984;

Ceramiche industriali S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Livorno, ottobre 1983-ottobre 1984;

C.I.R. - Cartiere italiane riunite S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Serravalle Sesia (Vercelli), giugno 1983-giugno 1984;

C.I.R. - Cartiere italiane riunite S.p.a., con stabilimento in Coazze (Torino), ottobre 1983-ottobre 1984;

C.G.A. - Compagnia generale accumulatori S.p.a., con sede legale in Casalnuovo di Napoli e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), Melzo (Milano) e Roma, settembre 1983-settembre 1984;

Corbetta Francesco S.n.c. di Ospitaletto Bresciano (Brescia), ottobre 1983-ottobre 1984;

C.T.M. - Costruzioni termo meccaniche S.p.a. di Oderzo (Treviso), settembre 1983-settembre 1984;

Cucirini internazionale S.p.a. di Ferrandino (Matera), gennaio 1983-gennaio 1984;

De Nora Oronzio impianti elettrochimici S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Saronno (Varese), marzo 1983-marzo 1984;

Eurosol S.p.a. di Nettuno (Roma), fino al luglio 1984;

Finterm S.p.a., con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino), giugno 1983-giugno 1984;

F.M.I. Mecfond S.p.a. di Napoli, ottobre 1983-ottobre 1984;

I.S.G.E.V. di Arzignano (Vicenza), ottobre 1983-ottobre 1984;

Isolmer S.p.a. di Teano (Caserta), maggio 1983-maggio 1984;

I.T.L. - Italiana lavori S.p.a. di Roma, agosto 1983-agosto 1984;

Jutificio napoletano S.p.a. di Napoli, fino al febbraio 1984;

La Meritermica S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno), dicembre 1983-dicembre 1984;

L'Elettrometallurgica S.p.a. di Cuorgnè (Torino), luglio 1983-luglio 1984;

Lito S.r.l. di Rastignano (Bologna), fino al 4 aprile 1983;

Lugifram di Panzera & Bove S.p.a., con sede in Caserta e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), fino al 28 aprile 1983;

Lugli carrelli elevatori S.p.a. di Carpi (Modena), maggio 1983-maggio 1984;

Navalsud S.p.a. di Napoli, fino al 31 dicembre 1983;

Necchi S.p.a. di Pavia, gennaio 1984-dicembre 1984;

Nova Gres Lux di Montebonello di Pavullo (Modena), settembre 1983-settembre 1984;

Nuova filati industriali S.p.a. di Villacidro (Cagliari), agosto 1983-agosto 1984;

Officine meccaniche A. Cipriani S.p.a., con sede sociale in Pollena Trocchia (Napoli) e stabilimento di Genga (Ancona), novembre 1983-novembre 1984;

Pandosia S.p.a. di Castrovillari (Cosenza), fino al 31 dicembre 1983;

Porcellane Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), ottobre 1983-ottobre 1984;

Promedo sud S.p.a. di Fuorni (Salerno), luglio 1983-luglio 1984;

S.A.I.T. - Società applicazione isolanti termofrigoriferi S.n.c. di Napoli, novembre 1983-novembre 1984;

Sasafil S.p.a., con sede in Monza e stabilimento di Lendinara (Rovigo), giugno 1983-giugno 1984;

S.C.I. - Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Milano S. Cristoforo, agosto 1983-agosto 1984;

Sedi S.p.a. di Fisciano (Salerno), agosto 1983-agosto 1984;

S.G.L. - Società generale latte S.p.a. di Filago (Bergamo), febbraio 1983-febbraio 1984;

Siel S.p.a. di Lagonegro (Potenza), luglio 1983-luglio 1984;

Smet S.r.l., con sede legale in Ariccia (Roma), centri operativi di Tortolì, Macomer e Siniscola e uffici amministrativi di Nuoro, fino al 20 marzo 1983;

S.M.I.E. S.p.a. di Napoli, settembre 1983-settembre 1984;

Soprani Paolo & Figli S.p.a. di Castelfidardo (Ancona), gennaio 1983-gennaio 1984;

Temesa Sp.a. di S. Gregorio di Reggio Calabria, fino al 31 dicembre 1983;

Tilane tessile S.p.a. di Desio (Milano), giugno 1983-giugno 1984;

T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea S.p.a., con sede sociale in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di San Valentino Torio (Salerno), settembre 1983-settembre 1984;

Veca S.p.a. di Cassano d'Adda (Milano), agosto 1983-agosto 1984;

Vertice S.p.a. di Amelia (Terni), fino al 1° marzo 1983;

Vinitalia S.p.a. di Roma, fino al 31 dicembre 1982;

Zanussi (gruppo): Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone; Zanussi elettromeccanica S.p.a. di Pordenone; Zanussi metallurgica S.p.a. di Maniago (Pordenone); Zanussi componenti plastica S.p.a. di Pordenone; Zanussi elettronica S.p.a. di Pordenone; Inelco S.p.a. di Orsenigo (Como); Zeltron S.p.a. di Campoformido (Udine); Ducati elettrotecnica S.p.a. di Bologna; Zanussi climatizzazione S.p.a. di Bassano del Grappa (Vicenza) e Zanussi edilizia industrializzata S.p.a. di Pordenone, ottobre 1983-aprile 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti imprese:

Ernesto Alquati & C. S.a.s. di Oristano, marzo 1983-marzo 1984;

Apel S.p.a. di S. Giovanni Teatino (Chieti), gennaio 1983-gennaio 1984;

Calzaturificio Diana S.r.l. di Forlì, gennaio 1983-gennaio 1984;

Colorificio Romer S.p.a., con sede in Firenze, stabilimenti di Firenze e Reggiolo (Reggio Emilia), laboratori, uffici vendite e magazzini nazionali, dicembre 1983-dicembre 1984;

Comar S.p.a., con sede legale in Ravenna, sede amministrativa e stabilimento in Forlì, aprile 1983-aprlie 1984;

Cooperativa fornaci Le Piaggiole S.r.l., con sede in Firenze e stabilimenti di Empoli (Firenze), Campi Bisenzio (Firenze), Castelfiorentino (Firenze) e Poggibonsi (Siena), dicembre 1983-dicembre 1984;

Edilcoop Soc. coop. a r.l., di Calderara di Reno (Bologna), dicembre 1982-dicembre 1983;

Eredi di G. Macchi S.n.c. di Ossona (Milano), gennaio 1983-gennaio 1984;

Face sud selettronica S.p.a., con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia e Salerno, agosto 1983-agosto 1984;

Framtex S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimenti di Torino e Settimo Torinese (Torino), maggio 1983-maggio 1984;

IN-PLA S.p.a., con sede legale in Arezzo, sede amministrativa e stabilimento di Terranova Bracciolini (Arezzo), aprile 1983-aprile 1984;

La Guidara Giuseppe e Filippo S.n.c. di Valdina (Messina), marzo 1983-marzo 1984;

Nuova Valserchio S.p.a. di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), giugno 1983-giugno 1984;

Pastificio Olimpio Afeltra dei F.lli Moccia S.d.f. di Gragnano (Napoli), maggio 1983-maggio 1984;

Pastificio Gaetano di Martino & F.lli S.a.s. di Gragnano (Napoli), giugno 1983-giugno 1984;

Pastificio Lucio Garofalo S.p.a. di Gragnano (Napoli), giugno 1983-giugno 1984;

Pneumatici Pirelli S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Tivoli (Roma), maggio 1983-maggio 1984;

Riber S.p.a., con sede legale in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), aprile 1983-aprile 1984;

Rover S.p.a. di Poiano (Verona), aprile 1983-aprile 1984;

Samim abrasivi S.p.a., con sede legale in Scurelle Valsugana (Trento) e stabilimento di Domodossola (Novara), maggio 1983-maggio 1984;

S.I.C.O.R. S.p.a. di Rovereto (Trento), aprile 1982-aprile 1983;

Siletti Riccardo - Linificio di Mongrando S.a.s. di Mongrando (Vercelli), marzo 1983-marzo 1948;

Superga S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti di Torino e Triggiano (Bari), giugno 1983-giugno 1984;

Tecnomagnesio S.p.a. di San Lazzaro di Savena (Bologna), settembre 1983-settembre 1984;

Tessil Bellora S.p.a. di Albizzate (Varese), ottobre 1983-ottobre 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984, il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti imprese:

Accornero & C. nord S.p.a., con sede in Viarigi (Asti) e stabilimenti di Viarigi e Castello di Annone (Asti), settembre 1983-settembre 1984;

Acciaierie Weissenfels S.p.a. di Fusine Valromana (Udine), luglio 1983-luglio 1984;

Ala industria lucchetti S.p.a. di Pollena Trocchia (Napoli), giugno 1983-giugno 1984;

Anbar S.p.a. di Carini (Palermo), dicembre 1982-dicembre 1983;

Arflex S.p.a. di Limbiate (Milano), ottobre 1983-ottobre 1984;

A.T.I. - Azienda tabacchi italiani S.p.a., con sede ed uffici in Roma e unità produttiva di Pompei (Napoli), agosto 1982-agosto 1983;

Bacci Paolino di Giuseppe Bacci di Cascina (Pisa), settembre 1983-settembre 1984;

Bakuer Uno S.p.a. di Scandicci (Firenze), agosto 1983-agosto 1984;

Bakuer Due S.p.a. di Scarperia (Firenze), agosto 1983-agosto 1984;

Berrettificio Montecatini S.p.a. di Montecatini Terme (Pistoia), novembre 1983-novembre 1984;

BO-FIM Italia S.p.a. di Rivarolo Canavese (Torino), febbraio 1983-febbraio 1984;

C.A.F.F. S.r.l. di Gubbio (Perugia), dicembre 1981-dicembre 1982;

Calzaturificio e Pantofolificio L'Arianna di S. Giorgio a Cremano (Napoli), luglio 1983-luglio 1984;

Calzaturificio Fer-Art coop. a r.l. di Montorio al Vomano (Teramo), luglio 1983-luglio 1984;

Cantiere navale Ferbex S.p.a. di Napoli, settembre 1983-settembre 1984;

Cantieri navali Benetti M. e B. S.p.a. di Viareggio (Lucca), ottobre 1983-ottobre 1984;

Capasso & Romano S.p.a. di Telese (Benevento), luglio 1983-luglio 1984;

Carmo S.r.l. di Nembro (Bergamo), dicembre 1982-dicembre 1983;

C.C.M. - Costruzione carpenterie metalliche S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno), giugno 1983-giugno 1984;

Ceramica Corvina S.r.l. di S. Martino di Montecorvino Rovella (Salerno), agosto 1983-agosto 1984;

Ceramiche Sire S.p.a. di Roreto di Cherasco (Cuneo), giugno 1983-giugno 1984;

Cevi ceramica vietrese S.p.a. di Cava de' Tirreni (Salerno), agosto 1983-agosto 1984;

C.I.F. prodotti medicinali S.r.l. di Roma, giugno 1982-giugno 1983;

C.I.F.A. impianti e macchine S.pa. di Novate Milanese (Milano), ottobre 1983-ottobre 1984;

Colines Engineering S.r.l. di S. Pietro Mosezzo (Novara), luglio 1982-luglio 1983;

Color Service S.r.l. di Gorle (Bergamo), luglio 1983-luglio 1984;

Comer S.r.l. di Castellamonte (Torino), marzo 1983-marzo 1984;

Cometal S.p.a. di Volvera (Torino), luglio 1982-luglio 1983;

Cotonificio Alta Italia S.p.a., con sede legale in Genova, sede amministrativa e commerciale in Milano e stabilimento di Gattinara (Vercelli), giugno 1983-giugno 1984;

Cotonificio G. Oliva & C. S.p.a., con sede in Genova e stabilimenti di Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca), marzo 1983-marzo 1984;

C.R.F. Tesmec S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Curno (Bergamo), aprile 1983-aprile 1984;

Dieffe S.p.a. di Pomezia (Roma), marzo 1983-marzo 1984;

Dolma S.p.a. di Caivano (Napoli), settembre 1983-settembre 1984;

Elettromeccanica A. Beltramo di Rivarolo Cavanese (Torino), febbraio 1983-febbraio 1984;

Elmas S.p.a. di Assemini, località Grogastu (Cagliari), giugno 1983-giugno 1984;

Ermar confezioni di Perignano di Lari (Pisa), aprile 1983-aprile 1984;

Euroman confezioni S.r.l. di Catignano (Pescara), luglio 1981-settembre 1982;

Fama S.r.l. di Castel S. Giorgio (Salerno), settembre 1983-settembre 1984;

F.A.V. - Fabbrica autoattrezzature veneta S.r.l., con sede legale in Roma, uffici commerciali e stabilimento di Brendola (Vicenza), luglio 1983-luglio 1984;

Feltrificio sul Liri S.p.a. di Isola del Liri (Frosinone), aprile 1983-aprile 1984;

Fil-Cot toscana S.p.a. di Ponte Buggianese (Pistoia), dicembre 1983-dicembre 1984;

Filotecnica S.p.a. di Montemurlo (Firenze), agosto 1983-agosto 1984;

Fotocompos S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), agosto 1983-agosto 1984;

F.lli Variola S.p.a. di Trieste, agosto 1983-agosto 1984;

Frigodaunia S.p.a., con sede in Foggia, uffici di Roma e stabilimenti di Foggia, Atessa (Chieti) e Aprilia, maggio 1983-maggio 1984;

Galvani porcellane S.p.a. di Pordenone, maggio 1983-maggio 1984;

Gilardini S.p.a. con sede in Torino - Divisione Savara MEC IND di Campiglione Fenile (Torino), settembre 1983-settembre 1984;

I.G.I.S. S.p.a. di Milano, aprile 1983-aprile 1984;

INA Rullini S.p.a. di Momo (Novara), gennaio 1983-gennaio 1984;

Incar di Cappelli e Carletti S.d.f. di Figline Valdarno (Firenze), luglio 1983-luglio 1984;

Industria refrattari Salvi & C. S.p.a. di Bergamo, dicembre 1982-dicembre 1983;

Industria telecomandi e trasmissioni Dolomiti S.r.l. di Caldonazzo (Trento), 5 ottobre 1981-31 ottobre 1982;

Ing. Carlo Manca di Enrico Manca, con sede in Cagliari e stabilimento di Laconi (Nuoro), settembre 1982-settembre 1983;

Ing. Marino officine navali S.r.l. di Napoli, ottobre 1983-ottobre 1984;

INNSE Innocenti Santeustacchio S.p.a., con sede in Brescia e stabilimenti di Brescia e Milano, ottobre 1983-ottobre 1984;

Inteco S.r.l. di Gorizia, giugno 1983-giugno 1984;

I.S.M.E.T. - Industria stampaggio materiali termoindurenti S.a.s. di Casandrino (Napoli), settembre 1983-settembre 1984;

Italo svizzera macchine agricole - Divisione delle officine Maccaferri S.p.a., con sede in Bologna e stabilimento di Zola Predosa (Bologna), agosto 1983-agosto 1984;

La Meccanica navale S.p.a. di Napoli, settembre 1983-settembre 1984;

LU.FE.VI. dei F.lli Nico S.n.c. di Porto d'Ascoli, giugno 1983-giugno 1984;

Magaldi industrie S.a.s., con sede in Salerno e stabilimento di Buccino (Salerno), maggio 1983-maggio 1984;

Magrini meridionale S.p.a. di Casavatore (Napoli), settembre 1983-settembre 1984;

Manifattura di Cuorgné S.p.a., con sede legale in Torino, stabilimento e uffici in Cuorgné (Torino), agosto 1983-agosto 1984;

Manifattura Rondo S.p.a., con sede in Milano, uffici amministrativi di Vigevano (Pavia) e stabilimenti di Cilavegna (Pavia), Vercelli e Lesa (Novara), luglio 1983-luglio 1984;

Meini & C. S.a.s. di Biella (Vercelli), febbraio 1983-febbraio 1984;

Metaltecnica sud S.r.l. di Policoro (Matera), marzo 1983-marzo 1984;

Midi S.p.a. di Bari, 10 gennaio 1983-29 dicembre 1983;

Miniere zolfo Marzo Tufo di Tufo (Avellino), settembre 1983-settembre 1984;

Mobilificio Susta S.n.c. di Marsciano (Perugia), marzo 1983-marzo 1984;

Officine Biallo S.p.a. di Modugno (Bari), maggio 1983-maggio 1984;

Officine Cardi S.p.a. di Verona, settembre 1983-settembre 1984;

Officine Riva S.p.a. di Povolaro di Dueville (Vicenza), gennaio 1983-gennaio 1984;

Officine Romanazzi S.p.a. di Roma, luglio 1983-luglio 1984;

O.Me.Fa. S.p.a., con sede legale in Vertova (Bergamo), sede amministrativa e stabilimento ad Albino, aprile 1983-aprile 1984;

Pastore Benedetto S.p.a. di Torino ottobre 1983-ottobre 1984;

Pettinatura di Calenzano S.p.a. di Calenzano (Firenze), novembre 1983-novembre 1984;

Plastica Morolo S.r.l. di Morolo (Frosinone), marzo 1983-marzo 1984;

Polisol S.r.l. di S. Piero a Sieve (Firenze), luglio 1983-luglio 1984;

Querzola Mario S.r.l. di S. Lazzaro di Savena (Bologna), dicembre 1982-dicembre 1983;

Regipak S.p.a. di Pioltello (Milano), giugno 1983-giugno 1984;

Rohm and Haas Italia S.p.a., con sede e uffici in Milano e stabilimento in Mozzanica (Bergamo), febbraio 1983-febbraio 1984;

Ricamificio del sud S.p.a., con sede sociale in Napoli, direzione e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta), maggio 1982-maggio 1983;

Valgab S.p.a. di Avio (Trento), agosto 1983-agosto 1984;

Val Michele & Bernardo Eredi S.d.f. di Forno Canavese (Torino), aprile 1983-aprile 1984;

Vedove Antonio S.r.l. di Carpané San Nazario (Vicenza), marzo 1983-marzo 1984;

Ve.Pi. sud S.p.a. di Baiano (Avellino), settembre 1983-settembre 1984;

Vistarini ing. Carlo S.p.a., con sede legale in Omegna e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta), ottobre 1982-ottobre 1983;

Volturnia meccanica S.r.l. di Sant'Angelo in Formis (Caserta), luglio 1983-luglio 1984;

Welko industriale S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Spino d'Adda (Cremona), settembre 1983-settembre 1984;

Zanussi grandi impianti S.p.a., con sede legale in Pordenone, sede amministrativa in Conegliano (Treviso), stabilimenti di Conegliano, Vallenoncello (Pinerolo), Villotta di Chions (Pinerolo), Valbrembo (Bergamo), Rovigo e Malo (Vicenza), ottobre 1983-ottobre 1984.

Zerboni Brocce S.r.l. di Torino, 4 aprile 1983-1° giugno 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77 e per gli effetti previsti dagli articoli 16 e 17 della legge n. 155/81, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

Alluminio Italia S.p.a., con sede legale in Roma e uffici di Milano;

Cogeco S.p.a. - Compagnia generale costruzioni di Roma;

F.lli Giuliani S.r.l. di Volterra (Pisa);

Ico S.p.a., con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna e Ascoli Piceno;

O.N.I. - Officine navali italiane S.p.a. di Napoli.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77 e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché dagli articoli 16 e 17 della legge n. 155/81, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

Cementegola S.p.a., con sede in Borgonato di Cortefranca (Brescia) e stabilimento in Brescello (Reggio Emilia);

G.T.E. Telecomunicazioni S.p.a., con sede legale in Cassina de' Pecchi (Milano) e stabilimenti vari;

Industrie Face Standard S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti in Milano, Maddaloni (Caserta), Pozzolo Formigaro (Alessandria), unità di installazione, centri operativi e uffici tecnici nazionali.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77 e per gli effetti degli articoli 2 della legge n. 301/79 e 1 della legge n. 390/81, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Gres d'arte Cacciapuoti S.r.l., con sede e stabilimento in Milano;

Pelificio Infunti di Infunti Fiorenzo di Montevarchi (Arezzo);

White lavanderia industriale di Martinsicuro (Teramo).

Con provvedimento adottato nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, che la società Manifattura di Pontoglio S.p.a., con sede in Milano, non possa ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale autorizzerà, con propri decreti, l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Manifattura di Pontoglio S.p.a., sospesi dal lavoro fino alla data della presente delibera.

Con provvedimento adottato nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, che le seguenti società non possano ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale:

C.I.E.R. Ceramica italiana S.p.a. di Cagliari;

Omic S.r.l. di Assemini-Macchiareddu (Cagliari).

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI non ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, quinto comma lettera *c*), della legge n. 675/77, le seguenti imprese in situazione di particolare crisi aziendale:

Comett S.p.a. di Cornegliano d'Alba (Cuneo);

Il Salumificio Più S.a.s. di Cassine (Alessandria);

Leanza Antonio di Orta di Atella (Caserta);

Officine Mirandola veicoli industriali S.p.a. di Cerea (Varese);

O.M.Z. S.r.l. di Collio (Brescia);

Ravani Pietro S.p.a. di Costa Volpino (Bergamo);

Sepra S.p.a. di Badile di Zibido S. Giacomo (Milano);

Simel S.r.l. di Poggibonsi (Siena);

Società tipografica editrice frusinate di Frosinone;

Vog Italia S.r.l. di Roma.

Con provvedimento adottato nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dlel'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, che la società Sapitalia S.r.l. non possa ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, che l'impresa F.lli Andrisani di Antonio, molino e pastificio, con sede in Matera, non possa ritenersi in condizione di ristrutturazione aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha deliberato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, che l'impresa Eurometalli S.p.a. di Termoli (Campobasso), non possa essere riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge n. 675/77, che la società Intesa S.p.a. di Gagliano Castelferrato (Enna), non possa ritenersi ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale.

Con provvedimento adottato nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, che la società Industrie tessili San Marco S.p.a., non possa ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Con deliberazione adottata nella seduta del 9 febbraio 1984 il CIPI, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77, non ha riconosciuto l'impresa Nora S.r.l. in situazione di particolare crisi aziendale.

(2526)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige al concorso, per esame, a centotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 133 del 16 maggio 1984).

All'art. 4, terzo comma, n. 2), del concorso citato in epigrafe, dove è scritto: «...abbiano superato il *40°* anno di età,...», leggasi: «...abbiano superato il *30°* anno di età,...».

(2662)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica al concorso, per titoli, a dieci posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 121 del 3 maggio 1984).

Nel bando di concorso indicato in epigrafe sono da apportare le seguenti rettifiche:

all'art. 4, secondo comma, terza riga, leggasi « precedente » anziché « presente »;

all'art. 5, terzo comma, quarta riga, leggasi « rilasciati » anziché « rilasciate »;

all'art. 12, primo comma, lettera *d*), seconda riga, leggasi « incorso » anziche « in corso »;

all'art. 13, terzo comma, prima riga, leggasi « sfavorevole » anziché « favorevole »;

all'allegato, penultima riga, leggasi « eventuale » anziché « eventualmente ».

(2601)

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari presso l'unità sanitaria locale n. 25.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(2607)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1984, n. **13.**

Piano socio-sanitario regionale, triennio 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 5 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1984-86 è costituito dalla presente legge, dalle norme di indirizzo e di direttiva contenute nel documento di piano allegato e dalle relative tabelle.

Il piano è formulato nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 11, 55 e 56 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in armonia con la legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11, di approvazione del programma regionale di sviluppo.

Il piano mantiene validità fino all'approvazione di un nuovo piano ed è comunque oggetto di verifica in conseguenza all'approvazione del piano sanitario nazionale.

Art. 2.

Obiettivi

Il piano assume i seguenti obiettivi:

la tutela della salute fisica e psichica dei cittadini mediante il potenziamento delle attività di prevenzione e lo sviluppo dei servizi per la riabilitazione nel rispetto del principio della libera scelta da parte del cittadino del medico curante;

il superamento degli squilibri tra domanda e offerta sanitaria tra le diverse aree del territorio regionale;

la integrazione delle politiche di intervento tra i settori sociale e sanitario;

il raggiungimento di una più elevata produttività del sistema socio-sanitario e una maggiore qualificazione dei servizi.

La Regione persegue gli obiettivi del presente piano attraverso la sanità pubblica e quella privata.

Art. 3.

Politiche prioritarie

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente sono stabilite le seguenti politiche prioritarie:

attivazione del distretto di base;

potenziamento della rete poliambulatoriale;

potenziamento dei servizi per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e per la veterinaria;

ristrutturazione, razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera;

realizzazione dei progetti obiettivo anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e socio-assistenziali di competenza degli enti locali;

attuazione delle azioni finalizzate al risparmio e al conseguimento di un efficace controllo della spesa;

attivazione del sistema informativo sanitario.

Art. 4.

Il sistema dei vincoli

Sono definiti i seguenti vincoli per l'attività delle unità locali socio-sanitarie:

non superare la quota del fondo sanitario assegnata e, all'interno di essa, rispettare la destinazione dei finanziamenti destinati alle spese di investimento e a quelle correnti; all'interno di questa ultima categoria sono altresì a destinazione vincolata i finanziamenti destinati ai progetti obiettivo, alla ricerca sanitaria finalizzata, all'educazione sanitaria e alla formazione del personale;

procedere alle disattivazioni per chiusura o per trasformazione delle strutture del presidio ospedaliero e alle attivazioni secondo le priorità di cui al precedente art. 3;

fornire trimestralmente i rendiconti delle spese, il conto consuntivo secondo le modalità uniformi stabilite con decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1980, n. 595, e la relazione sanitaria annuale sullo stato di attuazione del piano e sui livelli assistenziali raggiunti, di cui al successivo art. 6;

predisporre il bilancio preventivo, il programma di attuazione del piano di cui al successivo art. 5 e la pianta organica;

fornire le informazioni e i dati statistici, epidemiologici e organizzativi necessari ai sistemi informativi regionale e nazionale;

destinare le economie di gestione al finanziamento delle azioni conseguenti alle politiche prioritarie stabilite dall'articolo precedente.

Art. 5.

Procedure per l'attuazione del piano socio-sanitario

Le unità locali socio-sanitarie sono tenute ad adottare e a trasmettere alla giunta regionale entro il 15 di settembre, contestualmente alla proposta di bilancio di previsione, la proposta di pianta organica e la proposta di programma di attuazione del piano socio-sanitario.

La proposta di programma di attuazione, redatto in conformità ai vincoli, alle politiche prioritarie e alle direttive del piano socio-sanitario regionale, riguarda un arco temporale di tre anni ed è articolato in stralci annuali; il programma dovrà precisare i tempi e le modalità di ristrutturazione/sviluppo dei servizi, indicare le conseguenti necessità finanziarie e la copertura della relativa spesa.

La proposta di programma di attuazione dovrà contenere:

il programma formulato sulla scorta della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione indistinta attribuita a ciascuna unità locale socio-sanitaria;

il programma relativo alle attività da realizzare dalle unità locali socio-sanitarie, finanziate con quote a destinazione vincolata;

l'eventuale programma di sviluppo collegato alla quota del fondo sanitario regionale di parte corrente destinata a riserva;

il programma formulato sulla scorta della quota del fondo sanitario regionale in conto capitale.

Entro il 31 ottobre la giunta regionale esprime parere vincolante su tutti i programmi inviati entro la data prevista dal primo comma del presente articolo e comunica all'unità locale socio-sanitaria le eventuali modifiche da apportare alla proposta di programma di attuazione, di bilancio di previsione e di pianta organica, per renderla coerente con il piano socio-sanitario regionale.

Nelle unità locali socio-sanitarie che non presentano, nel termine previsto dal primo comma del presente articolo, la proposta di programma di attuazione, di bilancio di previsione e di pianta organica vengono esercitati i poteri sostitutivi di cui al successivo art. 13. Il programma di attuazione e il bilancio di previsione delle stesse non possono contenere programmi di sviluppo collegati alla quota del fondo regionale di parte corrente destinata a riserva.

La proposta di programma di attuazione, di bilancio di previsione e di pianta organica è definitivamente approvata dall'unità locale socio-sanitaria in conformità al parere espresso dalla giunta regionale.

In sede di prima applicazione, le proposte di programma di attuazione, di assestamento del bilancio di previsione e di pianta organica sono trasmesse alla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la giunta regionale si pronuncia entro i successivi sessanta giorni.

Entro gli stessi termini le unità locali socio-sanitarie trasmettono alla giunta regionale per il parere di cui al quarto comma del presente articolo una dettagliata relazione sulla consistenza quantitativa e qualitativa dei presidi e servizi comunque operanti nell'ambito territoriale di propria competenza.

Art. 6.

Procedure per la verifica dello stato di attuazione e per l'aggiornamento del piano socio-sanitario

Le unità locali socio-sanitarie trasmettono entro il 15 marzo di ciascun anno la relazione sanitaria sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario e sui livelli assistenziali raggiunti con allegata la situazione degli impegni finanziari assunti in relazione alle risorse disponibili.

La giunta regionale verificherà, anche sulla scorta delle relazioni di ciascuna unità locale socio-sanitaria, per ciascun obiettivo di piano, espresso tramite indicatori quantitativi, lo stato di attuazione del piano stesso.

La verifica dei risultati conseguiti costituisce parte integrante della relazione sanitaria annuale che la Regione predispone ai sensi dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La giunta regionale, sulla base degli obiettivi fissati dal piano, della verifica dei risultati conseguiti dalle unità locali socio-sanitarie e delle risorse finanziarie disponibili, in relazione anche a documentate proposte espresse dal programma di attuazione delle unità locali socio-sanitarie, delibera, sentita la competente commissione consiliare, modifiche e integrazioni alle previsioni contenute nelle tabelle di piano procedendo in tale modo all'aggiornamento annuale del piano stesso.

In sede di prima applicazione gli indicatori di verifica sono quelli stabiliti al capitolo 2.1. del documento di piano.

Art. 7.

Modifiche delle piante organiche delle unità locali socio-sanitarie

I provvedimenti di modifica delle piante organiche sono sottoposti a preventiva autorizzazione da parte della giunta regionale.

I dipendenti addetti a servizi e presidi che saranno oggetto di disattivazione o di trasformazione sono destinati ad altri servizi o presidi, preferibilmente nell'ambito della stessa unità locale socio-sanitaria, conservando lo stato giuridico ed economico e con la salvaguardia delle qualifiche professionali.

Art. 8.

Disattivazioni e attivazioni delle strutture del presidio ospedaliero

Le unità locali socio-sanitarie procedono alla disattivazione, per chiusura o per trasformazione, delle strutture del presidio ospedaliero, individuate nella tabella 2 « Disattivazione delle strutture del presidio ospedaliero », entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le unità locali socio-sanitarie possono essere autorizzate ad effettuare attivazioni di strutture del presidio ospedaliero in base alle procedure previste al precedente art. 5, con inizio nel secondo anno di entrata in vigore della presente legge, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e comunque a seguito delle disattivazioni.

Nel primo anno di validità del presente piano, in relazione anche a documentate proposte espresse dal programma di attuazione delle unità locali socio-sanitarie, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare l'attivazione di strutture collocate nelle unità locali socio-sanitarie dell'area esterna e in quelle collocate nelle ULSS numeri 21, 25 e 36. Le aree sono quelle previste dalla legge regionale del 2 febbraio 1979, n. 11, di approvazione del « Programma regionale di sviluppo ».

Art. 9.

Volontariato

La Regione, riconosciuto il positivo ruolo svolto dal volontariato, ne valorizza ogni potenzialità per il conseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, come previsto dal primo comma dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

Le unità locali socio-sanitarie, accertata la rispondenza delle associazioni di volontariato alle finalità e agli obiettivi del presente piano, provvedono a regolare i loro rapporti con le stesse, a mezzo di apposite convenzioni, restando fermo che le attività di volontariato non possono in nessun caso essere retribuite, salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute dai volontari e la copertura assicurativa dei rischi specifici legali all'attività dagli stessi resa.

Art. 10.

Attribuzioni degli enti locali

In occasione della formulazione del primo programma di attuazione, le unità locali socio-sanitarie, sulla base delle previsioni del piano socio-sanitario regionale, individuano la localizzazione dei presidi e servizi sanitari e inviano, entro cinque giorni dall'approvazione, alla provincia o alle province, nel cui territorio sono ubicati i presidi e i servizi, il documento perché sia approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per le localizzazioni di competenza, entro trenta giorni dal ricevimento.

Eventuali modifiche alla preventiva localizzazione o nuove localizzazioni saranno approvate con la stessa procedura e nei termini di approvazione del programma di attuazione.

Il sindaco del comune ove ha sede l'unità locale socio-sanitaria promuove la conferenza annuale dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle comunità montane appartenenti all'ambito territoriale delle unità locali socio-sanitarie.

In caso di mancata convocazione da parte del sindaco vi provvede il presidente dell'unità locale socio-sanitaria.

La conferenza è tenuta a esprimere il parere in ordine al programma di attuazione del piano di cui all'art. 5.

Art. 11.

Ripartizione del fondo sanitario regionale

Il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento:

a) delle spese correnti delle unità locali socio-sanitarie relative al Servizio sanitario nazionale, quota a destinazione indistinta;

b) delle spese connesse al raggiungimento di progetti obiettivo e di specifici obiettivi fissati dal piano socio-sanitario regionale, a destinazione vincolata;

c) delle spese connesse alla formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del personale del Servizio sanitario nazionale, a destinazione vincolata;

d) delle spese connesse all'educazione sanitaria, a destinazione vincolata;

e) delle spese connesse alla ricerca sanitaria finalizzata, a destinazione vincolata;

f) delle spese connesse a interventi imprevisti ai sensi dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla riserva per i programmi di sviluppo;

g) delle spese in gestione accentrata regionale.

La ripartizione tra le unità locali socio-sanitarie del fondo sanitario regionale di parte corrente per la quota di cui alla lettera *a*) del precedente comma, è definita sulla base degli indicatori previsti nella tabella 6 « Ripartizione del fondo sanitario regionale per le spese correnti ».

Il fondo sanitario regionale in conto capitale è destinato al finanziamento:

a) delle spese relative all'ampliamento, ammodernamento, completamento, ristrutturazione e rinnovo edilizio delle strutture sanitarie;

b) delle spese relative a nuove costruzioni di edilizia sanitaria;

c) delle spese relative al rinnovo e al potenziamento del patrimonio tecnologico.

La ripartizione tra le unità locali socio-sanitarie del fondo sanitario regionale in conto capitale è definita negli importi indicati nella tabella 7 « Ripartizione del fondo sanitario regionale per le spese in conto capitale » sulla base delle previsioni del presente piano.

L'attuazione dei programmi di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 della tabella 7 avviene con provvedimento approvato dalla giunta regionale. Viene istituito presso il dipartimento piani e programmi un nucleo di valutazione dei costi e dei benefici dei piani di investimento in materia sanitaria. Il nucleo di valutazione è composto dal coordinatore del dipartimento della sanità e da non più di sei membri nominati dalla giunta regionale, che abbiano particolare competenza in materia di formulazione e analisi dei piani e programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:

a) personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati e dei ricercatori universitari;

b) persone aventi specifiche esperienze professionali.

La giunta regionale definisce le procedure e impartisce le direttive per il funzionamento del nucleo. Il nucleo di valutazione deve esprimere il proprio parere sui singoli progetti entro il termine perentorio di sessanta giorni. La giunta regionale assume le deliberazioni di cui al presente articolo avvalendosi dei pareri espressi dal nucleo di valutazione. Non sono soggetti alla procedura di cui al presente comma gli investimenti riguardo ai quali, al momento di entrata in vigore della presente legge, siano già state esperite le procedure di appalto o comunque siano stati approvati i progetti esecutivi.

I capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio non destinato all'erogazione dei servizi, nonché eventuali contributi di terzi, sono destinati a opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi destinati all'erogazione dei servizi nell'ambito dell'unità locale socio-sanitaria nella quale sono confluiti gli enti e le persone giuridiche già proprietarie dei beni costituenti il patrimonio stesso. I competenti organi dei comuni intestatari dei beni adottano, in conformità alle richieste deliberate, previa autorizzazione della giunta regionale, dalle assemblee generali delle ULSS interessate, le procedure amministrative di rispettiva competenza.

Art. 12.

Presidio veterinario multizonale

L'art. 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, viene sostituito dal seguente:

« Art. 10 - *Il presidio veterinario multizonale.* — Il presidio veterinario multizonale è composto dai seguenti servizi:

a) il servizio di coordinamento e di verifica dei macelli pubblici e privati e dei laboratori di sezionamento e di preparazione degli alimenti di origine animale iscritti negli speciali elenchi del Ministero della sanità per la esportazione di carni e di prodotti carnei verso l'estero;

b) il servizio di disinfezione, di disinfestazione e di derattizzazione per la profilassi e la polizia veterinaria;

c) il servizio per la profilassi antirabbica e le relative strutture.

Il responsabile del presidio veterinario multizonale è un veterinario dirigente ex allegato 1, tabella *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fa parte dell'ufficio di direzione, di cui all'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, dell'unità locale socio-sanitaria sede del presidio e dell'organo di partecipazione e consultazione tecnica, di cui all'art. 12 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, di ciascuna unità locale socio-sanitaria compresa nel territorio di competenza del presidio ».

Il primo comma dell'art. 11 e il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, sono abrogati.

Art. 13.

Poteri sostitutivi

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente piano e, in particolare, delle norme riguardanti le materie oggetto di vincolo e le disattivazioni delle strutture nel presidio ospedaliero, comporta la nomina da parte della giunta regionale di un commissario *ad acta*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 aprile 1984

BERNINI

(*Omissis*).

(2219)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1984, n. **14.**

Interpretazione autentica delle norme concernenti l'equiparazione al personale regionale del personale di alcuni enti dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'equiparazione al personale regionale del personale dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV), dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV), della Latteria didattica « P. Marconi » di Thiene e degli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU), sancita dagli articoli 20, primo comma, e 22, terzo comma, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, dall'art. 25, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, dall'art. 15, primo e secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 e dall'art. 13, primo comma, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, deve intendersi operante anche agli effetti del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e quindi al fine di rendere obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali medesime, istitutive degli enti, l'iscrizione del rispettivo personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti

degli enti locali (CPDEL), all'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali (INADEL) e alla competente gestione per le assicurazioni contro le malattie.

La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica degli articoli di legge ivi indicati.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 aprile 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1984, n. **15**.

Modifica alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 12: « Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali o nel caso di trasporti eccezionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma terzo, lettera *c*), dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12, è soppresso.

Art. 2.

Il comma nono dell'art. 3 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti i trasporti e i veicoli eccezionali dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i veicoli eccezionali adibiti a uso agricolo ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 aprile 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1984, n. **16**.

Norme modificative e integrative della legge regionale 4 febbraio 1977, n. 17, concernente l'istituzione e la gestione delle mense per i dipendenti della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 20 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative previste dall'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 1977, n. 17, per quanto attiene il personale del consiglio regionale, sono esercitate dall'ufficio di presidenza del consiglio medesimo, nel rispetto della specifica normativa prevista dalla legge di recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo nazionale concernente il trattamento giuridico ed economico del personale delle regioni a statuto ordinario.

La mensa attivata presso la sede del consiglio regionale è riservata al personale addetto allo stesso consiglio.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al bilancio regionale, all'interno dei capitoli riguardanti le spese per il funzionamento del consiglio regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 aprile 1984

BERNINI

(2352)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **10**.

Riordino delle leggi regionali 23 marzo 1973, n. 10 e 5 luglio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 29 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1981, n. 12, è elevata al venticinque per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tabella di cui all'articolo 11 *della* legge regionale 5 luglio 1973, *n.* 24, *è sostituita* dalla seguente:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità di carica mensile lorda
—	—
5	20 %
6	24 %
7	28 %
8	32 %
9	36 %
10	40 %
11	44 %
12	48 %
13	52 %
14	56 %
15 ed oltre	60 %

Art. 3.

Alla rideterminazione dell'assegno mensile conseguente all'applicazione del precedente art. 2 si provvede con la decorrenza ivi prevista.

Art. 4.

All'art. 13 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

« Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere ».

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 febbraio 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1984, n. **11.**

Contributo aggiuntivo per le farmacie rurali che già percepiscono l'indennità di residenza ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 29 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità della legge e destinatari dei contributi

Ai titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti, in aggiunta alle provvidenze di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono concessi, a decorrere dal 1° gennaio 1983, i seguenti contributi annui diversificati in relazione al volume di affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

a) L. 5.000.000, se il volume di affari non ha superato L. 100.000.000;

b) l'importo di cui alla lettera *a*) diminuito di L. 50.000 per ogni milione eccedente la somma di L. 100.000.000, se il volume di affari è compreso tra la somma di L. 100.000.000 e quella di L. 200.000.000.

La competente unità sanitaria locale provvede ogni due anni ad aggiornare le quote di cui al comma precedente relative al volume di affari ed al contributo aggiuntivo sulla base dell'indice di svalutazione del costo della vita calcolato dall'ISTAT, aumentando rispettivamente del 50 e del 25 per cento di tale indice le quote del volume di affari e quelle del contributo aggiuntivo.

I nominativi dei beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono comunicati, a cura dell'unità sanitaria locale, agli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto ed agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Ai comuni che gestiscono farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3000 abitanti, secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono concessi i contributi di cui al presente articolo nella misura ed alle stesse condizioni previste per gli altri titolari di farmacie rurali.

Il comitato di gestione concede i contributi previo parere della commissione di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 2.
Modalità per richiedere i contributi

I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'art. 1 della presente legge presentano entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio apposita domanda all'unità sanitaria locale competente, corredata da:

a) certificato del sindaco attestante la consistenza numerica, al 31 dicembre dell'anno precedente, della popolazione residente nel comune, nella frazione o nel centro abitato dove è ubicata la farmacia;

b) certificato di residenza nel comune dove ha sede la farmacia del titolare, del direttore responsabile o del gestore provvisorio della farmacia rurale;

c) certificazione dell'ammontare del volume d'affari relativo alla gestione della farmacia dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, riferito all'anno precedente.

La certificazione di cui alla lettera *c*) deve contenere l'attestazione della conformità all'originale, rilasciata dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3.
Esclusione dai contributi

I contributi di cui alla presente legge non sono concessi nei casi in cui non sia possibile dimostrare il volume di affari complessivo riferito ad un intero anno solare.

Art. 4.
Trasferimento di titolarità delle farmacie rurali

In caso di trasferimento della titolarità della farmacia rurale successivamente al 31 marzo del primo anno di ogni biennio il nuovo titolare, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento del diritto di esercizio, deve richiedere entro novanta giorni dall'atto di trasferimento l'erogazione a proprio favore del contributo già determinato per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato l'istanza nei termini.

Art. 5.
Commissione per le farmacie

Presso ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione che, oltre ad esprimere il proprio parere sulla concessione dei contributi di cui alla presente legge, esercita tutte le funzioni già attribuite alla commissione prevista dall'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

La commissione, nominata dal comitato di gestione, dura in carica due anni ed è composta da:

a) presidente del comitato di gestione o suo delegato con funzioni di presidente;

b) due dipendenti dell'unità sanitaria locale di cui l'uno iscritto nel ruolo amministrativo in posizione funzionale almeno di collaboratore amministrativo e l'altro iscritto nel ruolo sanitario, profilo professionale dei farmacisti;

c) due farmacisti iscritti all'albo professionale, di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su due terne di nomi proposte dal competente ordine provinciale.

Esercita le funzioni di segretario un dipendente dell'unità sanitaria locale.

Art. 6.
Norma transitoria

In fase di prima applicazione della presente legge la domanda di cui all'art. 2 deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge provvedono le unità sanitarie locali con la quota loro attribuita del Fondo sanitario regionale.

Art. 8.
Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 febbraio 1984

MAGNANI

(1737)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227